

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca

ha emesso la seguente decisione nel procedimento n.19/2019 nei confronti della **Nuova Pistoia Equestrian Centre ASD (codice FISE n.000067D0)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al signor **Roberto Arrighetti (tessera FISE n.006505)**, alla signora **Lucia De Angelis (tessera FISE n.00111/P)**.

Con comunicazione del 26 luglio 2019, il Presidente del Comitato Regionale Toscana, Massimo Petaccia, ha sottoposto a Questo Ufficio le segnalazioni provenienti dal signor Mario Giunti (Tessera FISE n.992/F) e dal signor Alfredo Del Maestro, padre della tesserata Laura Del Maestro (tessera FISE n.004397/F), relativamente a presunte irregolarità realizzate durante la fase di iscrizione al Concorso di Salto Ostacoli A3* + Progetto Sport, calendarizzato in Pistoia nei giorni dal 26 al 28 luglio 2019, dal Comitato Organizzatore (in breve C.O.) Nuova Pistoia Equestrian Centre ASD (codice FISE n. 000067D0), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dallo Show Director Roberto Arrighetti (tessera FISE n.006505) e dalla Segretaria di Concorso Lucia De Angelis (tessera FISE n.00111/P).

Nello specifico, in tale segnalazione il signor Giunti ha dichiarato di aver richiesto, ad iscrizioni scadute, la partecipazione al Concorso di un ulteriore cavallo, oltre ai quattro già iscritti. La Segreteria di Concorso (Clear Round), nella persona della signora Lucia De Angelis, tuttavia, gli avrebbe impedito l'iscrizione, dichiarando di "*essere al completo*", in quanto era necessario "*rimanere nei 162 cavalli previsti per non pagare la percentuale FISE*". Secondo il Giunti, tale *modus operandi* sarebbe avvenuto "*sotto dettatura del C.O.*". Il tesserato Giunti ha segnalato, inoltre, di aver ricevuto insulti e minacce dallo Show Director Roberto Arrighetti, come da documento (*screen shot* di una conversazione WhatsApp avvenuta tra le parti) allegato alla segnalazione.

Quanto alla seconda segnalazione, effettuata dal signor Alfredo Del Maestro, padre dell'atleta Laura del Maestro, invece, questi ha dichiarato che "*Il giorno 22 c. m. mia figlia Laura Del Maestro ha tentato di iscrivere i suoi cavalli al concorso in oggetto, ma ha trovato chiuse le iscrizioni. Il giorno seguente ho provato a chiamare e mi ha risposto il titolare adducendo la seguente scusa: le iscrizioni sono state bloccate avendo raggiunto il numero di 171 cavalli, numero oltre il quale se fossero iscritti altri cavalli la Federazione avrebbe applicato tariffe superiori, quindi hanno chiuso le iscrizioni, non perchè avevano raggiunto il numero massimo dei cavalli che il centro potesse ospitare, ma quello oltre il quale avrebbero pagato tributi maggiori alla FISE!*".

Alla luce di quanto segnalato, il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti del C.O. Nuova Pistoia Equestrian Centre ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, del signor

Roberto Arrighetti, quale *Show Director* della manifestazione, della Segretaria di Concorso Lucia De Angelis, fissando la data per la pronuncia per il giorno 21 settembre 2019, concedendo termini alle parti, ai sensi dell'art 40 comma 1 R.G., per presentare memorie e/o documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Con comunicazione, via mail, del 12 settembre 2019, il Presidente Arrighetti trasmetteva memoria difensiva, nella quale deduceva di aver rifiutato l'iscrizione di un ulteriore cavallo, richiesto dal signor Giunti in data 25 luglio 2019, ad iscrizione scadute, precisando come *"Il regolamento salto ostacoli art. 8.1 pag. 70, da 'facolta' "al comitato organizzatore di accettare o no le iscrizioni pervenute dopo i tempi regolamentari"*. Il signor Arrighetti deduceva, inoltre, di aver ricevuto minacce telefoniche dal Giunti dopo tale diniego. Quanto alla segnalazione effettuata dal signor Del Maestro, lo *Show Director* chiariva come *"le iscrizioni il 22 erano aperte e come le hanno fatte gli altri 8,le avrebbe potuto fare anche lei. Inoltre non ho mai parlato con questo sig. Del Maestro"*.

Con memoria difensiva del 17 settembre 2019, la Segretaria Lucia De Angelis assumeva che, per tale Concorso, il signor Arrighetti si occupò personalmente della fase di iscrizione dei cavalli e che, dopo il giorno di chiusura delle iscrizioni, il 23 luglio 2019, questi le avrebbe riferito di non accettare altre candidature per l'evento. Inoltre, la De Angelis precisava che, al momento della chiusura delle iscrizioni, il signor Arrighetti le riferì che il ridotto numero di iscritti dispensava il C.O. dal pagamento delle spettanze FISE, secondo quanto previsto dall'art. 4.10 del Regolamento Salto Ostacoli vigente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della documentazione in atti, preliminarmente, occorre rilevare che la segnalazione proveniente dal signor Alfredo Del Maestro, sia da dichiarare irricevibile, per difetto di interesse ad agire e di legittimazione ad agire del medesimo.

Il signor Del Maestro, infatti, non risulta essere un soggetto tesserato: non rientra tra le figure titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, legittimata ad avviare un procedimento disciplinare in ambito sportivo, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia. Non risulta, inoltre, possedere la potestà genitoriale della figlia Laura, essendo la stessa maggiorenne, al fine di giustificare la legittimità della sua azione.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Nazionale dichiara irricevibile la segnalazione trasmessa dal signor Alfredo Del Maestro.

Ad ogni modo, la circostanza comunicata dal signor Del Maestro è da ritenersi infondata, non avendo il medesimo offerto prova sulla presunta chiusura anticipata delle iscrizioni.

Quanto alla segnalazione effettuata dal tesserato Giunti, occorre inquadrare ed analizzare la condotta imputata al C.O., allo *Show Director* ed alla Segreteria di Concorso, relativa al rifiuto di iscrivere un cavallo ad iscrizioni scadute, nonché la sussistenza e l'entità delle frasi minacciose che il Giunti avrebbe ricevuto durante una conversazione WhatsApp dal Presidente Arrighetti.

Ebbene, quanto alla prima circostanza, la segnalazione è da considerarsi infondata. Non sussistono, infatti, profili di responsabilità da imputare al C.O., allo *Show Director* e tantomeno alla Segreteria di Concorso.

Lo stesso segnalante, infatti, ha affermato di aver trasmesso alla Segreteria di Concorso la richiesta di partecipazione di un ulteriore cavallo ad iscrizioni scadute. Ebbene, rifiutare l'iscrizione di un cavallo "fuori termine" non costituisce un illecito disciplinare, bensì l'esercizio di una facoltà attribuita al C.O. dalla regolamentazione federale, per come previsto dall'art. 8.1 del Regolamento Salto Ostacoli.

Alcun illecito disciplinare è pertanto attribuibile al C.O., allo *Show Director* della manifestazione e, ancora, alla Segreteria di Concorso.

Sulla scorta di tali risultanze, resta ora da valutare lo scambio di "minacce" che sarebbe avvenuto tra i tesserati Mario Giunti e Roberto Arrighetti.

In merito, non v'è prova che l'Arrighetti abbia ricevuto delle minacce dal tesserato Giunti, essendosi lo *Show Director* limitato ad esporre la circostanza senza tuttavia offrire un minimo riscontro documentale. Di contro, il segnalante Giunti ha dato prova delle stesse, depositando lo *screen shot* della conversazione WhatsApp intercorsa con l'Arrighetti. L'entità della frase "*Che bravo! Prova a fare il consigliere fise in modo decente. (...) Ma non ti vergogni?*", utilizzata dall'Arrighetti nei confronti del Giunti, però, non costituisce una vera e propria minaccia, ma una frase irrispettosa che ha, in ogni caso, rilievo disciplinare, atteso che a norma dell'art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento di Giustizia, è sanzionabile ogni atto anche solo irrispettoso, se non anche offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo.

Il tesserato Arrighetti ha pertanto posto in essere una condotta in contrasto con l'art. 1 commi 1 e 2 lett. c) e d) del Regolamento di Giustizia, con l'art. 10 dello Statuto e con gli artt. 1, 2 e 7 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI ovvero in violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, ed al divieto di rendere dichiarazioni lesive della reputazione, onorabilità e del prestigio dei soggetti federali, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice Sportivo Nazionale ritiene congrua l'applicazione nei confronti del tesserato Arrighetti della sanzione della sospensione da ogni carica sociale e federale, di cui all'art. 6 lett. e) del Regolamento di Giustizia, per 20 (venti) giorni.

Da ultimo, quanto all'ulteriore circostanza presente nel menzionato *screen shot*, da cui risulterebbe che il Giunti avrebbe "*un maneggio non a norma*" "*in affitto*", la stessa esorbita la competenza di Questo Ufficio e, pertanto, si ritiene ininfluenza ai fini del decidere.

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1, commi 1 e 2 lett. c) e d) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

al tesserato **Roberto Arrighetti** (tessera FISE n.006505) la sanzione della **sospensione da ogni carica sociale e federale**, di cui all'art. 6 lett. e) del Regolamento di Giustizia, **per 20 (venti) giorni**, e

DISPONE

il **proscioglimento** da ogni addebito della **Nuova Pistoia Equestrian Centre ASD (codice FISE n. 000067D0)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e della signora **Lucia De Angelis (tessera FISE n.00111/P)**, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione ai medesimi tesserati, nel domicilio eletto, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Roma, lì 21 settembre 2019

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

